

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3000

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CICCIOMESSERE, MELEGA, TEODORI, CRIVELLINI,
ROCELLA, SCIASCIA, MELLINI, BONINO, AGLIETTA,
TESSARI ALESSANDRO, RIPPA, FACCIO, AJELLO**

Presentata il 27 novembre 1981

Norme per la costituzione dell'Istituto superiore per la difesa civile

COLLEGHE DEPUTATE, COLLEGHI DEPUTATI!
— L'esistenza di « scuole di guerra » può anche non scandalizzare chi non ha mai apprezzato l'ipocrita sostituzione della parola « guerra » con quella più rassicurante di « difesa ». Da sempre, infatti, la guerra è stata scatenata per la difesa di interessi più o meno legittimi. Adeguare quindi formalmente, dopo trentacinque anni, la finalità di queste scuole al dettato costituzionale non appartiene agli interessi prioritari di deputati rigorosamente antimilitaristi che non riescono a scorgere particolari differenze fra lo sterminio per guerra di difesa o per guerra di aggressione. Tanto più che oggi la « difesa » militare comporta necessariamente la sicura eliminazione del difeso. Né del resto il consigliere comunale radicale Athos De Luca

ha trascorso alcune settimane in carcere per richiedere solo una modificazione formale della denominazione della scuola di guerra di Civitavecchia. A partire da questa contraddizione terminologica è possibile infatti affrontare alcune questioni teoriche di sicuro rilievo: è ancora oggi sostenibile una concezione esclusivamente militare della difesa del paese? Chi oggi potrebbe affermare che nella graduatoria dei pericoli che minacciano l'Italia, l'invasione militare precede i rischi determinati dalla esplosiva situazione dei paesi produttori di petrolio? Che cosa dire poi delle calamità più o meno naturali che aggreediscono periodicamente il nostro paese e nei confronti delle quali siamo praticamente indifesi? La stessa speciale commissione istituita dall'ex presidente ameri-

cano Carter affermò che i maggiori rischi alla sicurezza del mondo industrializzato sono connessi all'intollerabile squilibrio economico esistente fra nord e sud del mondo.

Appare quindi necessario procedere ad una riclassificazione della « minaccia » e, conseguentemente, ad un ripensamento della struttura difensiva capace di far fronte ai reali pericoli per la vita e i beni del popolo italiano.

Ritornando quindi ai problemi terminologici, ma anche di sostanza, crediamo che l'obbligo costituzionale della « difesa della patria » possa, in una visione complessiva delle minacce alla sicurezza nazionale, trovare più adeguata attuazione

nella organizzazione della « difesa civile ». Per difesa civile s'indica generalmente quella organizzazione tesa a salvaguardare la popolazione civile da eventi calamitosi e da eventi bellici attraverso tutta una serie di attività di difesa passiva, attiva e di autodifesa.

Con la presente proposta di legge non s'intende però prospettare un conseguente nuovo ordinamento della struttura difensiva civile ma solo avviare, almeno a livello di formazione professionale del personale militare e civile, quella riclassificazione della minaccia e quella ridefinizione delle priorità difensive capace di fornire una soluzione accettabile ai problemi della sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituito l'Istituto superiore per la difesa civile. Esso assicura la formazione professionale degli ufficiali di stato maggiore delle tre forze armate da destinare ad incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

Sono soppresse le scuole di guerra di ciascuna forza armata e l'Istituto stati maggiori interforze.

ART. 2.

L'Istituto è posto alle dipendenze del Ministro della difesa. Il Governo è delegato ad emanare apposito statuto costitutivo dell'Istituto, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Le Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono parere preventivo sullo statuto predisposto dal Governo.

ART. 3.

I criteri di ammissione all'Istituto e i titoli assegnati in seguito al superamento dei corsi sono unici per le forze armate. Il Governo emana le norme di ammissione ai corsi dell'Istituto dei dirigenti delle amministrazioni interessate alla difesa civile.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.